# COMMISSIONE XII

## INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

## IX.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1964

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALBERTINI

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (*Discussione e approvazione*):

MERENDA ed altri: « Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato (854);

ALESI: Elevazione a cinque anni della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato nonché degli organi provinciali e centrali di amministrazione della Cassa mutua malattia per gli artigiani (972) . . . 119

PRESIDENTE . . . . . 119, 120, 121, 122
MUSSA IVALDI, *Relatore* . . . . . 120, 122
GELMIN I. . . . . 120, 121
MERENDA . . . . . 121, 122
ALESI . . . . . 122
MEZZA MARIA VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . 122

**Comunicazioni del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 123
MERENDA . . . . . 123
GRANATI . . . . . 123
ALESI . . . . . 123
RUSSO VINCENZO MARIO . . . . . 123
BALDANI GUERRA . . . . . 123
VAJA . . . . . 123

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 123

**La seduta comincia alle 9.45**

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Merenda ed altri: Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato (854); Alesi: Elevazione a cinque anni della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, nonché degli organi provinciali e centrali di amministrazione della Cassa mutua malattie per gli artigiani (972).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Merenda, De Marzi Fernando, Barbi, Laforgia, Tambroni, Sammartino, Titomanlio Vittoria, Urso: « Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato » e del deputato Alesi: « Elevazione a cinque anni della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato nonché degli organi provinciali e centrali di amministrazione della Cassa mutua malattie per gli artigiani ».

Prego l'onorevole Mussa Ivaldi di sostituirsi al Relatore, onorevole Dosi, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

MUSSA IVALDI, *Relatore*. Sarò particolarmente breve, perché l'argomento non richiede, evidentemente, una lunga introduzione.

La richiesta di portare la durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato da tre a cinque anni risponde alla esigenza minima di funzionalità e di possibilità di lavoro delle commissioni stesse. Sappiamo benissimo cosa succede. Durante il primo anno gli eletti prendono contatto e praticamente debbono limitarsi a raggiungere quell'esperienza che non hanno. Nell'ultimo anno, poi, le commissioni vengono a trovarsi in una atmosfera pre-elettorale. Non è possibile – invece – data l'importanza del settore e la complessità crescente dei problemi, che nel breve spazio di tre anni si possa impostare una seria politica: gli eletti non avrebbero tempo di iniziare un lavoro effettivo.

Le due proposte di legge sono molto simili. Quella dell'onorevole Merenda e altri mi pare sia più completa di quella dell'onorevole Alesi. La prima è composta di due articoli, la seconda di un articolo unico .

La prima parte dell'articolo 1 della proposta di legge dell'onorevole Merenda e altri è identica, salvo la forma, all'articolo unico della proposta di legge dell'onorevole Alesi. L'unico elemento nuovo è che, nella prima proposta di legge, si afferma che i rispettivi componenti possono essere riconfermati. Ciò mi pare giusto dato che questa è una regola normale per comitati e commissioni di questo genere. Un avvicendamento nella carica sarebbe abbastanza desiderabile; però, sappiamo che non molti sono i cittadini disposti ad assumersi responsabilità per il bene pubblico. Mi pare che una amministrazione che duri cinque anni non possa esaurire lo slancio e l'energia di ciascuno di questi cittadini.

L'articolo 2 riguarda (ed anche questo aspetto non è considerato nella proposta di legge dell'onorevole Alesi) l'impegno che la revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, avvenga entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della scadenza.

Mi pare che questa revisione degli albi, fatta prima delle elezioni, sia un particolare più che tecnico, che si raccomanda da se. Tutt'al più, ci possiamo porre la domanda se valga la pena di precisare che il termine per la revisione venga fissato al 15 settembre dell'anno precedente a quello della scadenza, oppure se non sia meglio dire che il termine è fissato a 6 mesi prima di tale data.

Riassumendo, sono nettamente favorevole al criterio di elevare da tre a cinque anni la durata della carica. Sono anche favorevole al mantenimento esplicito della clausola che i componenti delle rispettive commissioni possono essere riconfermati, nonché al requisito, per le imprese iscritte all'albo, di un periodo anticipato d'iscrizione rispetto al giorno in cui le revisioni devono avvenire.

Propongo perciò di passare all'esame degli articoli prendendo a base di discussione la proposta Merenda che, praticamente, assorbe quella del collega Alesi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Mussa Ivaldi che si è gentilmente prestato – con ottimi risultati – ad improvvisare questa relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GELMINI. Signor Presidente, la proposta che vediamo sottoposta al nostro esame, ci pone di fronte ad un problema collegato con altri molto più importanti: si tratta infatti di stabilire una modifica al periodo di carica degli organi previsti dalla legge dell'albo, e noi – in linea di massima – non siamo in disaccordo. Come ripeto però, questo problema richiama alla nostra attenzione altri problemi ai quali è strettamente collegato.

Gli organi istituiti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno operato in questo periodo di tempo, in questi anni, e l'esperienza ci insegna che è necessario apportare ad essi alcune modifiche sostanziali: sia alla loro composizione, sia al modo stabilito dalla legge per la loro elezione, sia alla durata dei poteri che questi organi esercitano.

Certamente, non è questa la sede per proporre una serie di modifiche alla legge, in modo da consentire a questi organi di assolvere in maniera migliore sia agli obblighi che loro derivano dalla legge attuale, che a quelli che noi vorremmo fossero contenuti in una modifica sostanziale della legge stessa.

Ora noi siamo d'accordo, dicevo, nello stabilire un diverso periodo di durata degli organi previsti da queste due leggi; però dissentiamo dalla proposta e dal suggerimento che ci viene dal relatore quando ci si propone di modificare la legge non per la durata degli organi che sono attualmente in carica, ma per la durata degli organi previsti permanentemente dalla legge.

Noi vorremmo lasciare aperta la possibilità di stabilire in altra sede una modifica di queste leggi. Crediamo, come dicevo prima,

che queste leggi abbiano, sulla base dell'esperienza già vissuta, la necessità di modifiche sostanziali: modifiche degli organi che hanno il compito di dirigere e stabilire quello che deve essere fatto in ordine alle norme di legge, ed anche tutta un'altra serie di modifiche che si sono rese palesemente necessarie.

Ora, in questa sede, noi proponiamo che ci sia una modifica del periodo di durata degli organi, ma solo per gli organi che attualmente sono in carica, in modo che una eventuale modifica della legge, anche per altre questioni e problemi, possa consentire di stabilire, in quella sede, quella che sarà la durata degli organi, per il che non si può prescindere neppure dai compiti che sono affidati a questi organismi elettivi dell'artigianato.

Ecco allora che noi proponiamo una modifica formulata in due articoli sostitutivi, che riprendono quasi tutto il testo indicato dalla proposta Merenda, introducendo però il limite dell'efficacia solo per gli organi che attualmente sono in carica.

Proporremmo cioè di sostituire l'articolo 1 della proposta Merenda con il seguente:

« La durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'Artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché degli attuali organi di amministrazione e di controllo provinciale e centrale, previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è prorogata fino alla data del 31 ottobre 1965 ».

L'articolo 2 della proposta Merenda dovrebbe, poi, essere sostituito dal seguente:

« Gli adempimenti elettorali previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 266, devono avere inizio entro la data del 30 giugno 1965 ».

È evidente che spostando la durata degli organi al 31 ottobre 1965, noi spostiamo anche i termini previsti per gli adempimenti elettorali che devono essere portati a compimento dalla Commissione.

L'articolo sostitutivo così prosegue nel secondo comma:

« Entro la data del 30 giugno 1965 deve essere provveduto, a cura delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

In questo modo noi daremmo una diversa durata agli organi attuali, indicando nel contempo gli adempimenti e le date entro cui questi adempimenti debbono essere assolti.

PRESIDENTE. Quindi, lei presenterà degli emendamenti sostitutivi?

GELMINI. Sì.

MERENDA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto devo ringraziare l'onorevole Mussa Ivaldi per la fedele interpretazione che ha dato dello spirito della mia proposta di legge. Con essa non si presume di poter risolvere completamente i problemi sorti in questi anni di esperienza. Indubbiamente la mia proposta di legge tende a provvedere d'urgenza a una carenza che si era verificata, specialmente per quanto attiene alle commissioni provinciali per l'albo, alla mancanza di revisione, stabilita obbligatoriamente per legge ogni tre anni. Poiché la revisione triennale non si è effettuata, per una serie di motivi, ivi compresi quelli elettorali, molti che non avevano più diritto ad essere elettori sono, invece, rimasti tali. Io ho creduto di abbinare la necessità di provvedere a questo adempimento con la necessità, sentita, di prorogare la durata in carica, così come principio e non solamente per quanto riguarda le commissioni in carica.

Io so bene, come d'altronde lo sanno il collega Gelmini e tutti quelli che si occupano di questi problemi, che il Governo, nella passata legislatura, aveva presentato un disegno di legge per la modifica della legge n. 860, che poi non poté completare il suo *iter* per lo scioglimento delle Camere alla scadenza della legislatura. All'inizio di questa legislatura sono state presentate, anche da colleghi della mia parte e con la mia firma, nuove proposte di legge per modificare la legge n. 860. Io non ho alcuna difficoltà ad addivenire al punto di vista dell'onorevole Gelmini. Sono d'accordo nel ritenere che tre anni non sono assolutamente sufficienti per impostare, svolgere e portare a compimento una determinata politica. Se accettiamo il principio della indispensabilità della diversa durata e lasciamo adito a una legge di affrontare *in toto* il problema della legge n. 860 e gli organi previsti dalla legge n. 1533, mi pare che si può aderire alla proposta dell'onorevole Gelmini, il quale, mentre *ex lege* proroga la durata in carica degli organismi elettivi, non pregiudica la possibilità di esaminare con tranquillità il problema nella sua interezza. Come proponente e a nome del mio gruppo do perciò l'adesione a questo emendamento.

ALESI. Anche io sono d'accordo coll'onorevole Merenda. Vorrei solo che si fosse d'accordo sulla definitività della durata in carica per cinque anni. Sono due i motivi. Uno è di ordine economico, perché queste elezioni costano un sacco di soldi agli artigiani, soldi che potrebbero essere spesi per altre pratiche più importanti per la categoria stessa. L'altro è tecnico: la durata di tre anni non consente una adeguata formulazione di programmi.

Mi sembra inopportuno inserire nella legge che i componenti delle commissioni possono essere riconfermati. Vorrei dire al relatore che il non dire esplicitamente che i componenti possono essere riconfermati, significa che possono essere riconfermati e non dà quel senso di continuità che, per quanto sia, solleva sempre obiezioni. Quando non si dice nulla, ciò non impedisce che possano essere confermati, e non dà il senso di una precostituita continuità. È pleonastico. Vorrei pregare di eliminarlo, perché suona male.

Vorrei precisare che non ho voluto includere nel testo da me presentato l'articolo 2 proprio perché coinvolge altre disposizioni che possono essere viste in un quadro più generale. Perciò, se come sembra, si aderisce al nuovo testo proposto dal collega Gelmini, rilevo che la mia proposta di legge è in esso completamente assorbita e non insisto per la sua discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MUSSA IVALDI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere essendo la questione ormai completamente sviscerata.

MEZZA MARIA VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Udite le dichiarazioni del relatore e dei proponenti, il Governo conviene sugli emendamenti sostitutivi proposti dall'onorevole Gelmini, proprio in vista della salvaguardia che dovrà collocarsi nell'ambito della riforma della legge n. 860.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Alesi dato atto che la sua proposta di legge è assorbita, prendiamo come base di discussione il testo della proposta Merenda, rimanendo intesi che la proposta Alesi verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato ed il Comitato centrale dell'artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché gli organi di amministrazione e di controllo provinciali e centrali previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, durano in carica cinque anni. I rispettivi componenti possono essere riconfermati ».

L'onorevole Gelmini ha presentato un emendamento integralmente sostitutivo, accettato dai proponenti e dal Governo. Ne do lettura:

« La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché degli attuali organi di amministrazione di controllo provinciali e centrali previsti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è prorogata sino alla data del 31 ottobre 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della loro scadenza, provvedono alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Anche per questo articolo è stato presentato il seguente emendamento a firma dell'onorevole Gelmini.

« Gli adempimenti elettorali previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, devono avere inizio entro la data del 30 giugno 1965.

Entro la stessa data del 30 giugno 1965 deve essere provveduto, a cura delle commissioni speciali per l'artigianato, alla revisione di ufficio delle imprese iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Su questo emendamento, che modifica in parte il testo della proposta Merenda, sia il Governo che il Relatore hanno già espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che la proposta di legge, nel nuovo testo, sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Prima di chiudere la seduta, devo fare delle comunicazioni. Si è riunito il gruppo di lavoro per i problemi del commercio, che ha deliberato di far partecipare ai propri lavori anche alcuni esperti. Posso anche annunciare che analogamente avverrà per quanto riguarda i lavori del comitato per la piccola e media industria. Sarà mia cura provvedere alla nomina, anche per quanto riguarda gli esperti, e convocare i due gruppi di lavoro appena riprenderanno i lavori del Parlamento.

C'è un altro argomento molto importante: è stato comunicato, dalla Presidenza, che la nostra Commissione dovrebbe esprimere un parere in merito ai disegni di legge sull'imposta di fabbricazione della benzina, sulla istituzione di una imposta speciale per l'acquisto di alcuni prodotti e sulla cosiddetta « cedolare ». La competenza primaria per questi provvedimenti, che stanno per essere trasmessi dal Senato, sarà della Commissione Finanze e tesoro, con il parere vincolante da parte della Commissione bilancio. Noi dovremmo esprimere un parere, che non è vincolante, entro il lunedì della prossima settimana. Infatti l'urgenza dell'*iter* legislativo, non consente di ritardare oltre.

Ora chiedo agli onorevoli colleghi se vogliamo avvalerci della facoltà di esprimere il parere; oppure se, in considerazione della facoltà che rimane per tutti, singolarmente e come gruppi politici, di esprimere la propria opinione in altra sede, si voglia avvalerci della facoltà prevista dal IV comma dell'articolo 31 del Regolamento di lasciare trascorrere i termini senza esprimere parere. In questo caso, tuttavia, per non intralciare i lavori della Commissione competente in via primaria, dovremo comunicare subito, per lettera, la nostra decisione; che risulterà così esplicita e non tacita conseguenza derivante dalla constatazione dei termini trascorsi. Data l'importanza dei provvedimenti ritengo però che sulla proposta sia necessaria l'unanimità dei Gruppi.

MERENDA. Tenendo conto del fatto che il nostro parere non è vincolante e che si dovrà discutere in Aula su questi provvedimenti, sono della stessa opinione del Presidente di non avvalersi della facoltà di esprimere il parere e, pertanto, a nome del mio gruppo, mi associo.

PRESIDENTE. Rimane comunque libertà, per chi di noi lo volesse, di intervenire ai lavori della Commissione Finanze e tesoro.

GRANATI. Anche a nome del mio gruppo mi dichiaro d'accordo.

ALESI. Anche noi siamo favorevoli.

RUSSO VINCENZO MARIO. Anche a nome del mio gruppo mi dichiaro d'accordo.

BALDANI GUERRA. Sono favorevole anche a nome del mio gruppo.

VAJA. Anche noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Constatata l'unanimità di tutti i presenti che rappresentano quasi tutti i Gruppi politici, assicuro che sarà mia immediata cura inviare alla Commissione Finanze e tesoro una comunicazione scritta, affinché essa possa procedere speditamente nei suoi lavori e concludere, anche senza l'eventuale parere richiesto alla nostra Commissione.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

MERENDA ed altri: « Norme per la durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato » (854):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 36 |
| Maggioranza | 19 |
| Voti favorevoli | 36 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agosta, Albertini, Alesi, Amadeo Aldo, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Brighenti, Brodolini, Cataldo, Cervone, Colombo Vittorino, Ferrari Francesco, Gelmini, Girardin, Granati, Gullotti, Helfer, Longo, Longoni, Macaluso, Merenda, Mussa Ivaldi, Natoli, Origlia, Piccinelli, Righetti, Romualdi, Russo Vincenzo Mario, Spallone, Titomanlio Vittoria, Trentin, Vaja.

**La seduta termina alle 10,25.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI